

Ricorso proposto il 26 gennaio 2022 — Regno Unito / Commissione**(Causa T-56/22)**

(2022/C 158/13)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: L. Baxter, agente, e T. Buley, Barrister)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione di esecuzione (UE) n. 2021/2019 della convenuta ⁽¹⁾, nella misura in cui esclude dal finanziamento dell'Unione europea alcune spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti dal ricorrente a titolo del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), per carenza nella definizione di «agricoltore in attività — imprese collegate», e
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce un unico motivo, vertente sull'errata interpretazione, da parte della convenuta, dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 ⁽²⁾. Secondo il ricorrente, l'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 riguarda solo i pagamenti diretti ad agricoltori (come definiti all'articolo 4 del citato regolamento) che gestiscono essi stessi l'infrastruttura o i servizi rilevanti. Il ricorrente sostiene che la convenuta ha errato in quanto:

- i. La lettera e il senso dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 non comportano il divieto di pagamenti nei confronti di un agricoltore per il mero fatto che un soggetto collegato intraprenda un'attività compresa nella lista negativa di tale articolo.
- ii. Non esiste alcun fondamento finalistico o teleologico per l'interpretazione della Commissione dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, la quale non è in linea con le finalità di tale articolo.

⁽¹⁾ GU 2021, L 413, pag. 3.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 608).

Ricorso proposto il 16 febbraio 2022 — Korporaciya «Masternet»/EUIPO — Stayer Ibérica (STAYER)**(Causa T-85/22)**

(2022/C 158/14)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese***Parti**

Ricorrente: ZAO Korporaciya «Masternet» (Mosca, Russia) (rappresentante: N. Bürglen, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Stayer Ibérica, SA (Pinto, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea denominativo STAYER — Marchio dell'Unione europea n. 9 498 395

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 16 dicembre 2021 nel procedimento R 932/2021-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 15 del regolamento del Consiglio (CE) n. 207/2009.

Ricorso proposto il 25 febbraio 2022 — Ungheria / Commissione europea

(Causa T-104/22)

(2022/C 158/15)

Lingua processuale: l'ungherese

Parti

Ricorrente: Ungheria (rappresentanti: M. Z. Fehér e G. Koós, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione, del 14 dicembre 2021, con la quale si riesaminano le obiezioni formulate dall'Ungheria contro la divulgazione, in relazione alla domanda di conferma GESTDEM 2021/2808, presentata allo scopo di garantire l'accesso del pubblico ai documenti provenienti dall'Ungheria.
- Condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

Nella decisione impugnata la Commissione ha concesso l'accesso parziale del pubblico ai documenti domandati dal richiedente, nonostante il fatto che le autorità ungheresi avessero invocato espressamente l'eccezione relativa alla tutela del processo decisionale a cui si riferisce l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001⁽¹⁾ e il fatto che la Commissione l'avesse accettata nel presente caso fino alla domanda di conferma.